

Avv. Mariangela Maietta
Via Raffello, 23
81032 Aversa (CE)

R. l. 27/3/2015

Tribunale di Napoli

Sez. lavoro e previdenza

Ricorso ex art. 414 cpc

La sig.ra **Gallo Anna** nata il 18.02.1971 a Cicciano(NA), residente in
Somma Vesuviana alla Via Montesanto, 15 C.F. GLLNNA71B58C675M ed
elett. te dom. ta in Aversa alla Via Raffello, 23 presso lo studio dell'avv.
Mariangela Maietta (C.F. MTTMNG75C64I234A) dalla quale
rappresentata e difesa in virtù di procura a margine del presente atto, che
dichiara ai sensi dell'art. 176, II comma c.p.c. di voler ricevere le
comunicazioni presso il proprio numero di fax 081/5037498 o indirizzo
posta elettronica certificata: avv.mariangela.maietta@pcert.postecert.it ai sensi
dell'art. 2 del D.P.R. 68/2005 e Legge n. 111/2011

PROCURA
Avv. Mariangela Maietta
Con la presente vi conferisco il più ampio mandato di rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento e nei gradi successivi, nonché nei conseguenti procedimenti di esecuzione, con espressa facoltà di conciliare e transigere, e in ogni altra facoltà di legge, compresa quella di transigere, esigere, ritirare titoli e fascicoli. Vi conferisco mandato di proporre domande riconvenzionali e di chiamare in giudizio ed in garanzia terzi. Considero sin d'ora per rato e fermo il Vostro operato. Eleggo il mio domicilio presso il Vostro studio. Autorizzo al trattamento dei dati personali

Contro

Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, in persona del
Ministro (C.F. 80185250588) p.t. dom. ex lege presso l'avvocatura
Distrettuale dello Stato, in Napoli alla Via Armando Diaz, 11

Nonché

Ufficio scolastico Regionale per la Campania (C.F. 80039860632) Ambito
territoriale di Napoli in persona del Dirigente Scolastico p.t., con sede in
legale in Napoli alla Via Ponte della Maddalena, 55 e dom. to ex lege presso
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla Via A. Diaz, 11

Nonché nei confronti di tutti i docenti già iscritti nelle classi concorsuali
A049 (matematica e fisica) delle GAE valide per il triennio 2014_2017
ovvero di tutti quei docenti che verrebbero scavalcati dall'inserimento in
graduatoria della ricorrente

Anna Gallo
per assistenza
Seyla...

Premesso che

1. la prof.ssa Gallo Anna si è laureata in Matematica presso l'Università "Federico II" di Napoli nell'anno accademico 1999/2000; ha conseguito Master di I livello in Epistemologia Pedagogica, Paradigmi di Apprendimento e Metodologia Didattica nell'anno accademico 2008/2009 presso l'Università Telematica Pegaso; nell'anno accademico 2009/2010 ha conseguito Master di I livello in Insegnamento, didattica e diversità, diversabilità, svantaggio o handicap: contenuti essenziali della formazione di base dell'insegnante curriculare e di sostegno presso l'Università Luspio; e ha conseguito nell'anno accademico 2010/2011 presso l'Università Telematica San Raffaele di Roma il Diploma di perfezionamento e aggiornamento professionale in Teorie e Tecniche di Valutazione nella Scuola;
2. La ricorrente da diversi anni esercita la professione di insegnante di matematica nella scuola secondaria di secondo grado , classe di concorso A049, professione per la quale la ricorrente è abilitata
3. La ricorrente è stata assunta dal convenuto Ministero per il tramite delle convenute amministrazioni, con plurimi contratti a tempo determinato, come docente della classe di concorso AO47 e AO49- matematica e fisica nella scuola secondaria di secondo grado presso diversi istituti scolastici
4. Nello specifico la ricorrente è stata assunta sui contratti prodotti in copia, dal 26.04.2007 al 21.07.2007; dal 07.05.2008 al 25.05.2008; dal 26.05.2008 al 12.06.2008; dal 31.01.2008 al 06.06.2008; dal

01.09.2008 al 01.04.2009; dal 02.04.2009 al 12.06.2009; dal 12.09.2009 al 11.06.2010; dal 01.10.2010 al 28.07.2011; dal 26.10.2010 al 24.11.2010; dal 20.01.2011 al 17.06.2011; dal 10.10.2011 al 09.06.2012; dal 29.04.2013 al 16.05.2013; dal 17.05.2013 al 23.05.2013; dal 25.10.2013 al 07.11.2013; 31.11.2013 al 06.12.2013; dal 07.12.2013 al 31.12.2013; dal 02.06.2014 al 13.06.2014; dal 17.11.2014 al 16.12.2014; dal 27.11.2014 al 20.12.2014; dal 17.12.2014 al 20.01.2015; dal 21.12.2014 al 22.02.2015; dal 23.02.2015 al 31.03.2015; dal 25.02.2015 al 19.03.2015; dal 20.03.2015 al 21.04.2015, dal 01.04.2015 al 30.04.2015; dal 01.05.2015 al 10.06.2015; dal 27.05.2015 al 10.06.2015; dal 11.06.2015 al 12.06.2015 in un periodo di quasi otto anni.

5. La docente è in possesso del PAS-denominato Percorso Abilitante Speciale(PAS) conseguito presso l'Università "Federico II" DI Napoli in data 24.07.2014 con votazione 99/100 valido come titolo abilitante all'insegnamento per la classe di concorso A049
6. la ricorrente chiede di essere inserita nelle GAE dell'ambito territoriale provinciale di Napoli per la classe concorsuale A049 per avvenuto conseguimento di titolo abilitante
7. La Prof. Gallo ha esercitato le piene funzioni di insegnante, maturando un'esperienza didattica notevole che la rendono idonea alla futura immissione in ruolo attraverso le GAE in caso di copertura permanente dei posti vacanti decisa dall'amministrazione scolastica.

8. la professoressa Gallo ha formalmente chiesto l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) della provincia Napoli con lettera racc.ta a/r del 07.07.2015 successivamente al conseguimento del titolo abilitante(PAS);

IN DIRITTO

1. TFA e PAS sono strumenti abilitativi all'insegnamento disposti dalla Legge con DM n. 249 del 2010 istituiti successivamente all'abolizione delle Scuole di Specializzazione per l'Insegnamento (cd.SISS) abrogate ex art.4 ter del D.L 112/2008 convertito in legge dall'art.1, comma 1 della legge n.133/2008
2. Con D.M. n.58/ 2013 , l'art.1, sono stati attivati da parte degli atenei e altri istituzioni, corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento -PAS / percorsi abilitanti speciali- per i docenti privi della specifica abilitazione, che abbiano prestato a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000 e fino all'anno scolastico 2011/2012, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie o centri di formazione professionale
3. Con D.M. N.353/2014 sono state costituite per il triennio 2014-2017 in ciascuna istituzione scolastica specifiche graduatorie di circolo e di istituto da utilizzarsi per l'attribuzione delle supplenze.
4. L'art 2 del summenzionato decreto ministeriale ha individuato tre fasce di appartenenza prescrivendo i relativi requisiti di accesso: al comma 1 lettera b) prevede"....aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di

specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami, anche ai soli fini abilitanti, ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli..." e sub3 prosegue:"" diploma rilasciato a seguito dei percorsi di cui agli articoli 3 e 15, commi 1, 1-bis, 16 e 16-ter, del decreto del Ministro dell'Istruzione dell'università e della ricerca n.249/2010....."

5. Il dereto MIUR N.235/2014 sull'inserimento e aggiornamento della GAE, tuttavia, non permetteva l'iscrizione dei docenti abilitati tramite PAS o TFA, specificandosi nel decreto che l'inoltro della domanda poteva essere fatta solo telematicamente, tramite codici identificativi riconosciuti solo a coloro che già erano inseriti nelle graduatorie ad esaurimento. Il DM n.235/2014, pertanto, escludeva dalla possibilità di presentare la domanda di inserimento nelle GAE tutti coloro che, pure abilitati all'insegnamento, non erano già nelle graduatorie impedendo illegittimamente alla ricorrente, docente abilitato di essere inserita nella terza fascia, o in subordine nella quarta fascia aggiuntiva alla terza delle graduatorie provinciali permanenti , ora ad esaurimento,, con grave lesione del diritto soggettivo della docente Gallo Anna.
6. La L.13.07.2015 n.107 ha escluso dalla regolarizzazione dei precari della scuola i docenti che, pur in possesso del titolo abilitante all'insegnamento conseguito tramite i tirocini Formativi Attivi(cd. TFA) e tramite i Percorsi Abilitativi Speciali(PAS), non sono inseriti nella GAE. Questi insegnanti precari che, come nel caso oggi sub iudice, da molti anni fruiscono di contratti a tempo

determinato, sono i grandi esclusi dal piano di assunzioni varato con la L.107/2015. Tuttavia si ritiene pacifico non solo che TFA e PAS, che nascono dallo stesso decreto (DM 249/2010), abbiano lo stesso valore abilitante riconosciuto alle SISS, e quindi ai docenti abilitati tramite tali percorsi formativi debba essere riconosciuto il diritto ad iscriversi nelle GAE, ma, conseguentemente, pare inevitabile la loro stabilizzazione con contratti di lavoro a tempo indeterminato per effetto della legge appena entrata in vigore.

7. Va detto che nell'ambito del Comparto Scuola Pubblica la legge preveda due modalità per il reclutamento del personale docente: 1) graduatorie provinciali; 2) concorso.

8. Precisamente l'art.399 della L.124 del 1999, che modifica il dlgs n.297 del 1997 stabilisce: "L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria.....ha luogo, per il 50% dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami, e per il restante 50%, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401";

9. L'art.1, comma 605, lett.c) della L.296/2006 ha disposto la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, tale disposizione prevede che: "... Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto legge 7/4/2004 n.97, convertito con modificazioni dalla Legge n.113 del 4.6.2004 sono trasformate in graduatorie ad esaurimento"

10. Successivamente il MIUR, nonostante la chiusura delle predette

graduatorie, decise di attivare altri cicli di abilitazione, tra cui quello SISS ad iniziare dal biennio 2007/2008(con proroga dei termini utili all'inserimento degli aspiranti nelle suddette graduatorie-art.5 bis L.169/2008);

11. Le Scuole di specializzazione (SISS) sono state abolite nell'anno accademico 2008-2009 e sostituite dai TFA e dai PAS come istituiti dal DM n.249 del 2010(CdS sez.IV, sent. 105/2015)

12. In questo contesto normativo si deve intendere che, fuori dalla lettera della norma, se TFA e PAS hanno sostituito le SISS come titoli abilitanti all'insegnamento, l'art.5-bis della L.169/2008 va interpretato inevitabilmente nel senso che i docenti abilitati in forza di questi ultimi percorsi formativi devono necessariamente essere ammessi nella GAE.

13. Se la norma di cui sopra prevede che l'inserimento a pieno titolo nelle Graduatorie ad esaurimento va riconosciuto a " coloro che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione(SISS), attivati nell'anno accademico 2007 e 2008 ed hanno conseguito il titolo abilitante" fa riferimento a tutti i docenti abilitati all'insegnamento, tramite la frequentazione delle SISS, poi divenute TFA e PAS(per i docenti che avevano almeno tre anni di esperienza professionale all'entrata in vigore della norma). La giurisprudenza ha infatti interpretato in questo senso la normativa ordinando l'ammissione alle GAE provinciali(sia pure con riserva) dei docenti abilitati con gli strumenti che hanno sostituito le SISS(ord.Cds n.5514/2014 e n.1106/2015). Vi è da

ultimo anche l'ordinanza n.2530/2015 del 10.06.2015 del Consiglio di stato che ha accolto un'istanza cautelare di ammissione con riserva nelle GAE, sulla base della possibile discriminazione tra PAS e altri titoli abilitanti quali ad es. i diplomi delle scuole di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario (SSIS).

14. Da ciò si desume la equipollenza giuridica dei titoli abilitanti all'insegnamento (SISS, TFA e PAS) previsti e disciplinati dal MIUR e pertanto anche a coloro che, come la ricorrente, non erano iscritti nelle GAE provinciali deve essere consentito l'inserimento nella GAE.

15. Non è possibile che una norma di rango secondario il decreto ministeriale riformi in senso negativo la disposizione di una norma di carattere primario(art.5 bis della L.169/2008), con violazione evidente del principio di uguaglianza fissato dall'art.3 della Costituzione.

16. L'entrata in vigore lo scorso 16.07.2015 della L.107/2015, che prevede la regolarizzazione degli insegnanti precari(i vincitori del concorso 2012 e i docenti iscritti nelle GAE provinciali) costituisce un altro elemento sopraggiunto e dirompente, escludendo di fatto dal passaggio in ruolo tutti i docenti abilitati tramite TFA e PAS (art.1 , comma 96: Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95:a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'università e

della ricerca n.82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale , 4° serie speciale, n.75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado; b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27\12\2006 n.296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dall'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017). Inoltre l'art.1 , comma 105, prevede:” A decorrere dal 1 Settembre 2015, le graduatorie di cui al comma 96, lettera b), se esaurite, perdono efficacia ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata “

17. La ricorrente a causa dell'illegittimo comportamento del MIUR, si trova esclusa ad essere inserita nelle GAE e quindi ad essere esclusa dalle assunzioni previste in base alla Riforma Renzi e si trova, ancora oggi, nella condizione di precariato.

La ricorrente quindi, non essendo al momento presente nelle graduatorie ad esaurimento ,nonostante sia sussistente il suo diritto ad essere inserita nelle GAE anche in mancanza di un provvedimento dell'Ufficio scolastico Regionale , che ad oggi è rimasto in un illegittimo silenzio, la ricorrente sarà nuovamente esclusa da tale ultimo e definitivo piano di stabilizzazione dei docenti precari. Un tale esito sarebbe gravemente lesivo dei diritti soggettivi della

ricorrente e profondamente ingiusto.

18. Al riguardo va pure menzionato come ai sensi della direttiva 70/99

CE in data 26/11/2014, La Corte di Giustizia europea (cause riunite

c-22/13, C -61/13, C-62/13, C-63/13, C-418/13) ha stabilito come

anche nell'impiego pubblico scolastico non sia possibile precludere

l'inserimento dei docenti nei principali canali di ruolo:" osta a una

normativa nazionale, quale quella di cui trattasi(L.124/99(nei

procedimenti principali che autorizzi, in attesa dell'espletamento

delel procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo

delel scuola statali, il rinnovo di contratti di alvoro a tempo

determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di

docenti". Nello specifico il MIUR non ha preso in considerazione

come la prof.ssa Gallo, non ammessa nelle reclamande GAE,

attualmente risiede soltanto nelle graduatorie di istituto. Va detto

che le graduatorie di istituto, a differenza di quelle ad esaurimento,

permettono la sottoscrizione dei soli contratti di lavoro a tempo

determinato(cd. supplenza breve), al fine di supplire ad esigenze

temporanee della pubblica amministrazione

19. che vi è la giurisdizione del giudice ordinario poiché da

orientamenti giurisprudenziali unanimi e consolidati le procedure

relative alla formazione e all'aggiornamento delle graduatorie

permanenti del personale docente non sono configurate come

procedure concorsuali e quindi non fanno parte della sfera di

giurisdizione del giudice amministrativo(Cass. Sez.Unite

ord.16.12.2013 n.27991; Cass. Sez.UU n.19595/2012) ma del

giudice ordinario. Inoltre l'art.11 del D.M. 235/2014 di aggiornamento delle graduatorie triennio 2014/2017 stabilisce che la giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al Giudice Ordinario in funzione del Giudice del lavoro.

tanto premesso e considerato, l'avv. Mariangela Maietta, nella indicata qualità

CHIEDE


Al sig. Giudice DEL Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso, previa fissazione di udienza per la comparizione delle parti e discussione così disporre:

1. Previa disapplicazione degli atti impugnati accertare e dichiarare il diritto della prof.ssa Gallo Anna all'inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento dell'Ambito territoriale Provinciale di Napoli per la classe concorsuale A049 valide per il triennio 2014/2017 e/ o successive poiché la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante a quelli previsti per legge per tale inserimento, riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica "istanze on line", ovvero ritenendo utilmente prodotta la domanda con tutti i titoli e i servizi che saranno oggetto di valutazione da parte del MIUR in forma cartacea con inserimento della sig.ra Gallo Anna nelle suddette GAE con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017 o in subordine dalla data di presentazione della domanda giudiziale

2. per l'effetto accertato e dichiarato il diritto della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento ambito territoriale provinciale di Napoli classe di concorso A049 ordini al MIUR IN


persona del suo lrpt nonché all'ufficio scolastico Regionale per la Campania-Ambito territoriale di Napoli, in persona di lrpt di inserire la ricorrente nella graduatoria provinciale ad esaurimento ambito territoriale di Napoli 2014/2017 per la classe di concorso A049 nella posizione che alla ricorrente sarà assegnata a seguito del punteggio attribuito e di adottare tutti i provvedimenti consequenziali

3. con vittoria di spese, diritti e onorario da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistario



In via istruttoria in caso di contestazione, si chiede disporsi informativa sulle circostanze di fatto indicate nel ricorso, con riserva di indicare informatori, se necessario anche a seguito del comportamento di controparte. Si chiede ai sensi degli artt. 210 e/o 213 cpc ordinarsi al MIUR di produrre in giudizio tutta la documentazione relativa al caso de quo ed ogni altro documento utile ai fini della decisione del presente giudizio.

avv. Mariangela Maietta



L'Avv. Mariangela Maietta dichiara ai sensi dell'art.152 disp.di att.cpc, così come modificato dall'art.38 della Legge n. 111 del 2011 che il valore della prestazione dedotta in giudizio è indeterminato. Dichiara altresì che vi è esenzione dal pagamento del contributo unificato in quanto il reddito della ricorrente non supera l'importo di € 34.585,23 previsto per legge come da autocertificazione allegata al presente.

Avv. Mariangela Maietta



Istanza per la determinazione delle modalità di notificazione ai

sensi dell'art.151 cpc

Il sottoscritto avv.Mariangela Maietta

Premesso

1. che la ricorrente con il presente ricorso ha chiesto, previo accertamento del suo diritto, l'inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso A049 per il triennio 2014-2017;
2. al fine di una corretta instaurazione del contraddittorio il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento ossia a tutti i docenti potenzialmente contro interessati, ovvero a tutti i docenti che in virtù dell'inserimento della ricorrente nelle vigenti GAE per la classe di concorso AO49, sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente;

ritenuto che

3. la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza sarebbe impossibile nei modi ordinari sia per l'elevato numero che per impossibilità di identificare i docenti;
4. ai sensi dell'art.150, comma primo, del codice di procedura civile: " Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami"

5. che la tradizionale notifica per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso oltre ad essere onerosa per il ricorrente
6. che l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della IV sezione del Consiglio di Stato 19.02.1999 n.106":... Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino-potenziale convenuto in un giudizio di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato..."
7. che l'On.le Giudice adito può ai sensi dell'art.151 cpc autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compreso quello dell'invio telematico
8. che la giustizia amministrativa ha disposto varie volte la pubblicazione del ricorso e decreto sul sito internet del ramo di amministrazione interessato;
9. che il MIUR ha un sito per le vertenze collettive al fine di consentire la pubblicità del ricorso (
https://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_1

2;

Tutto ciò premesso il sottoscritto procuratore fa istanza
affinchè l'adito Tribunale voglia autorizzare la notificazione ex
art.151 cpc a mezzo telematico, mediante la pubblicazione del ricorso

e decreto sul sito internet del MIUR

avv. Mariangela Maietta




Si allega;; contratti di lavoro a tempo determinato;; copia lettera a/ r di
richiesta di inserimento con riserva nelle GAE del 07.07.2015; copia
certificazione diploma di laurea ; certificazione conseguimento abilitazione
PAS del 24.07.2014; DM 249/2010; D.M.353/2014; Dichiarazione ex art.42,
comma 11, legge 326/03 e art.37 Legge n.111/2011; GAE A049 2014/2017

Salvis juribus,

Aversa li

Avv. Mariangela Maietta



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
dello stato di famiglia e della situazione reddituale o economica
ex art. 46 lett. f) e o) D.P.R. 445/2000

Il/La sottoscritto/a Gallo Anne
nato/a Ciccione (NA) il 18/02/1971, residente in
Somere Vesuviane alle Usc. Stentero, 15 C.F. ELNNA71B58C67511

DICHIARA

- che la somma familiare dei redditi imponibili ai fini dell'imposta personale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione, non è superiore ad € 34.107,72 (articolo 9 comma 1 bis TU Spese Giustizia) ossia tre volte l'importo previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 115/2002, così come calcolato ai sensi del combinato disposto degli artt. 76 e 92 del D.P.R. 115/2002;
- che i familiari conviventi con il sottoscritto sono (indicare nome, cognome e codice fiscale e cancellare le parti che non interessano ovvero questa parte se il dichiarante è l'unico del proprio nucleo, e):
 1. Arduino Giuseppe (n. 3/4/68 Somere Vesuviane) CF RDLBPP69D03I820D
 2. Arduino Rebecca (n. 14/11/2004) CF RDLRCC04S5HA509A
 3. Arduino Vincenzo Antonio (n. 4/7/2006) CF RDLVEND06L04E190R
 4. _____ CF _____
 5. _____ CF _____
- di essere stato e di essere, quindi, informato delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che viene qui di seguito trascritto:
 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2, e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o di un'arte, il giudice, salvo i casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.

ersa, li 02/10/2015

go copia fronte/retro documento d'identità.

Firma
Anne Gallo



TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro e Previdenza

RG

IL GIUDICE

dott. Luigi Ruoppolo

Designato per la trattazione della causa;

letto il ricorso che precede;

visti gli artt. 415, comma 2 e 416, comma 1 e 2 c.p.c. nel testo modificato dalla l. 11/08/1973 n. 533,

Fissa

L'udienza di discussione del predetto ricorso per il giorno 15/6/2016, ore 9,30 alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente, ricordando in particolare al convenuto che ha l'onere di costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza mediante deposito in Cancelleria di una memoria difensiva nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio, nonché tutte le sue difese, ivi compresa l'indicazione dei mezzi di prova.


Con avviso che non si potrà tener conto di tutti quei documenti per i quali non vi sia prova certa di tempestiva produzione.

Napoli, 23/12/2015
Autore della nota: ex art. 151 c.p.c., mediante deposito
del ricorso e deposito nel sito INTERNET del Tribunale

IL GIUDICE DESIGNATO

Dott. Luigi Ruoppolo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL _____



Tribunale di Napoli.

--

Notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 179/2012
Sez/Coll.: L1

Tipo procedimento: Diritto del Lavoro
Numero di Ruolo generale: 27439/2015
Giudice: RUOPPOLO LUIGI
Ricorr. principale: GALLO ANNA
Resist. principale: MIUR IN PERSONA DEL MINISTRO P.T DOM.TO EX LEGE C/O AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO

Si da' atto che in data 04/01/2016 alle ore 14:08 il cancelliere COLONNA LUCIA ha provveduto ad inviare al Gestore dei Servizi Telematici, al sistema di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia per il successivo inoltramento all'indirizzo di posta elettronica avv.mariangela.maietta@pcert.postecert.it della parte MARIANGELA MAIETTA il seguente messaggio di posta elettronica certificata cui risultano allegati i documenti che nel registro di cancelleria sono associati a:

Data Evento: 29/12/2015
Tipo Evento:
Oggetto: FISSAZIONE UDIENZA DI DISCUSSIONE
Descrizione: FISSATA UDIENZA DI DISCUSSIONE IL 15/06/2016 00:00

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 04/01/2016 14:08
Registrato da COLONNA LUCIA

--
Si vedano gli eventuali allegati.

ATTENZIONE TRATTASI DI NOTIFICAZIONE ESEGUITA AI SENSI DELL'ART 16 DEL D.L. 179/2012.
SI INVITA IL DESTINATARIO A PRENDERE VISIONE DEGLI ALLEGATI CHE COSTITUISCONO GLI ATTI NOTIFICATI.

La presente costituisce relazione di notificazione ai sensi dell'art.16, comma 4 del D.L. 179/2012--
Notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 179/2012
Sez/Coll.: L1

Tipo procedimento: Diritto del Lavoro
Numero di Ruolo generale: 27439/2015
Giudice: RUOPPOLO LUIGI
Ricorr. principale: GALLO ANNA
Resist. principale: MIUR IN PERSONA DEL MINISTRO P.T DOM.TO EX LEGE C/O AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO

Si da' atto che in data 04/01/2016 alle ore 14:08 il cancelliere COLONNA LUCIA ha provveduto ad inviare al Gestore dei Servizi Telematici, al sistema di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia per il successivo inoltramento all'indirizzo di posta elettronica avv.mariangela.maietta@pcert.postecert.it della parte MARIANGELA MAIETTA il seguente messaggio di posta elettronica certificata cui risultano allegati i documenti che nel registro di cancelleria sono associati a:

Data Evento: 29/12/2015
Tipo Evento:
Oggetto: FISSAZIONE UDIENZA DI DISCUSSIONE
Descrizione: FISSATA UDIENZA DI DISCUSSIONE IL 15/06/2016 00:00

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 04/01/2016 14:08
Registrato da COLONNA LUCIA

--

